

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Procedimento n. 13/2023 – n. 13/2023-1**

promosso contro

- **MINOLETTI Aldo**, tessera n. 724323 presso la soc. Valle Vigezzo del Comitato Regionale Piemonte;

*e contro*

- la soc. **S.B. VALLE VIGEZZO**, Codice VVB020001, del Comitato Regionale Piemonte;

**PREMESSO CHE**

- il procedimento *de quo* origina da una denuncia del sig. Elio Tori nei confronti di Minoletti Aldo per le ragioni specificate nel provvedimento adottato dallo scrivente il 27.07.2023 che qui si intende interamente richiamato; con tale provvedimento l'incolpato è stato condannato alla squalifica di mesi cinque e la soc. Valle Vigezzo alla multa di €. 200,00;
- a seguito della istanza del difensore dell'incolpato, il quale ha eccepito la violazione dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia Sportiva, questo Giudice ha revocato la predetta pronuncia, rimettendo il procedimento sul ruolo, concedendo termine all'incolpato per il deposito di ulteriori note difensive oltre a quella già trasmessa il 20.08.2023;
- in data 30.09.2023 il difensore del sig. Minoletti ha trasmesso una memoria corredata da un documento allegato, consistente nella nota 19.09.2023 della FIB, esplicitiva la corretta interpretazione dell'art. 36 D.lgs 36/2021;
- nello scritto difensivo il legale ha dedotto le seguenti argomentazioni:
  - o che Minoletti/S.B. Valle Vigezzo avrebbero riconosciuto un premio di €. 50,00 anziché di €. 52,00 alla coppia Andenna-Toietti, differenza di così modesta portata che deporrebbe per l'insussistenza di colpevolezza per particolare tenuità del fatto;
  - o che in ogni caso il Minoletti e la S.B. Valle Vigezzo non avrebbero violato la tabella premi FIB in quanto si sarebbero avvalsi della facoltà di addebitare la ritenuta di imposta sul monte premi, così detraendo il 20% sulla somma di €. 52,00 destinata ai giocatori Andenna-Toietti, facoltà garantita dall'art. 30 co.2 D.p.r. 600/73 come richiamato dall'art. 36 co. 6 quater del D.lvo 36/2021. Così facendo, la S.B. Valle Vigezzo avrebbe dovuto erogare l'importo di €. 41,60, circostanza però

non occorsa poiché la società ha discrezionalmente premiato maggiormente gli atleti, conferendo loro un importo superiore (€ 8,40 in più del dovuto e così pari ad 50,00 €);

- o che il comportamento ingiurioso del Minoletti sarebbe stato causato dalle provocazioni del Tori;

Tutto ciò premesso si osserva.

1. Dalla istruttoria è emerso chiaramente che la tabella premi FIB non è stata osservata. Anche volendo accedere alla tesi difensiva della avvenuta detrazione del 20%, è un fatto che gli incolpati hanno conferito un importo diverso rispetto a quanto prescritto: € 50,00 in luogo di € 41,60 (al netto della detrazione). Vero è che la differenza di € 8,40 sarebbe stata adottata in una sorta di “favor” per gli atleti, palesando l’intento in buona fede dell’interessato, ma così facendo è stata frustrata la trasparenza dei premi dell’intera manifestazione poiché sono diventate oscure le modalità di calcolo delle somme attribuite agli altri premiati; in altre parole, non è apparso chiaro come si sia arrivati dall’importo di € 41,60 a quello di € 50,00 e se agli altri premiati sia stato applicato lo stesso coefficiente proporzionale che ha incrementato la base di calcolo (€ 41,60) della coppia Andenna-Toietti. Di talchè, pur rilevando l’esiguità del differenziale, si ritiene siano stati ugualmente scalfiti i principi di proporzionalità, trasparenza e certezza che sottendono la regolamentazione in tabelle dei premi FIB ed integrata la fattispecie di cui all’art. 59 co. 3 lett. e) in combinato con il co. 5 lett. c) del Regolamento che sanziona la “*irregolare applicazione delle norme relative all’organizzazione delle gare previste dai regolamenti federali*” ad opera di un Dirigente (i.e. l’inosservanza delle tabelle premi da parte di Minoletti);
2. Poiché il fatto è stato caratterizzato da una particolare tenuità ed in considerazione della novità nella applicazione della riforma sportiva si ritiene applicabile sanzione particolarmente contenuta nei minimi edittali ex art. 62 Reg.
3. Diversa considerazione, invece, concerne il comportamento di Minoletti nei confronti del Tori: nel caso di specie l’incolpato ha ammesso di avere proferito espressioni ingiuriose e di essere trasceso in “*uno sfogo sbagliato*”. Ad opinione dello scrivente, le parole che, a dire del denunciato, il Tori gli avrebbe rivolto - “*già l’anno scorso hai fatto casino con la tabella premi e anche quest’anno!*” non paiono così gravi e/o insidiose da giustificare l’attenuante della provocazione, vieppiù se si considera il ruolo dirigenziale del Minoletti che gli imporrebbe maggior autocontrollo.

A ben vedere, la fattispecie in esame pare meglio attagliarsi alla ipotesi di cui all’art. 60 co. 3 lett. d) del Regolamento di Giustizia Sportiva che sanziona il “*comportamento offensivo, ingiurioso ed irrispettoso*” da parte dei tesserati. Come detto Minoletti ricopre carica dirigenziale, di conseguenza egli risulta sanzionabile

più severamente ai sensi dell'art. 60 co. 6 lett. b) in combinato con il seguente comma 7 del Regolamento;

4. Tuttavia, vista l'assenza di precedenti sanzioni e l'ammissione di colpevolezza, si può concedere la circostanza discrezionale (attenuante generica) di cui al co. 3 dell'art. 56 Reg.
5. La società di appartenenza dell'incolpato è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 59 co. 1 lett. d), co. 6 lett. g) ed art. 60 commi 2 e 8 del Regolamento;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Giudice Sportivo

**P.Q.M.**

- applica al sig. **MINOLETTI Aldo**, tessera n. **724323** la sanzione della **squalifica di mesi due e giorni quindici** (così calcolata: giorni 15 per l'irregolare applicazione delle norme regolamentari; mesi tre per le ingiurie, ridotti a due con l'applicazione della attenuante). *La squalifica deve essere calcolata scontando il periodo pre-sofferto dal 31.07.2023 al 20.09.2023.*

- applica alla soc. **S.B. VALLE VIGEZZO**, Codice VVB020001, del Comitato Regionale Piemonte **la multa di €. 200,00** (così calcolata: 100,00 per l'irregolare applicazione delle norme regolamentari in tema di organizzazione delle gare ed €. 100,00 per le ingiurie del suo dirigente). *Il pagamento dovrà essere effettuato ove non sia già stato eseguito in costanza del provvedimento del 27.07.2023.*

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 05.10.2023

Il Giudice Sportivo  
Avv. Federico Freni



